

riportandosi l'allegato, si dichiara doversi fare eccezione pei banditi che vivono tranquillamente nei luoghi di rispettiva nascita o dove avessero domicilio da tre anni (v. n. 64).

Sottoscritto dal governatore di Milano, da Montenegro (Giov. Vincenzo Lopez de, gran cancell.) e da Monti (Giov. Battista segretario). — Dalla stampa di Giov. Batt. Ponzio (o Da Ponte) stampatore *alla dogana*.

ALLEGATO: 1577, Agosto 23. — Proclama (in italiano) col quale (Antonio di Guzman) marchese d'Ayamonte governatore dello stato di Milano, in seguito a convenzione fra esso e il rappresentante di Venezia, vieta a tutti i banditi per caso atroce di fermarsi, abitare o passare nella zona che per 15 miglia avvicina i domini della repubblica; promette le taglie pesanti sul capo di tali banditi a chi li ammazzasse entro la detta zona, e minaccia le pene comminate a chi desse loro ricovero. E del presente ordina l'osservanza a chi spetta.

Sottoscritto come sopra.

60. — (1577, Dicembre 4). — c. 62. — Versione in volgare di dichiarazione del sultano dei Turchi pel pagamento di duc. 75,000 zecchini fatto al tesoro imperiale dall'ambasciatore veneto e da Giov. Battista Padavino segretario di Nicolò Barbarigo in forza del trattato n. 7 (v. n. 50).

Data a Costantinopoli, 23 *Ramasan*, 985. — Tradotta da Michele Membre.

61. — 1577, Dicembre 28. — c. 68. — Deliberazione del Senato (in italiano) che, soddisfatto dei servigi militari altra volta prestati dal conte Onorio Scotti, decreta di ricondurlo per tre anni e due di rispetto, collo stipendio di 700 duc. l'anno, per servire come gli sarà comandato.

62. — 1577, Gennaio 14 (m. v.). — c. 68. — Deliberazione del Senato (in italiano) per la rinnovazione della condotta del cavaliere Melchiorre Lussi, governatore di Unterwalden, in qualità di colonnello di milizie svizzere, per quattro anni e due di rispetto, colle condizioni già riferite nel 142 del libro XXIII, e principiando dal maggio venturo.

La condotta fu sottoscritta dal Lussi il 18 gennaio.

1578, Marzo 7. — V. 1578, Giugno 12, n. 64.

63. — 1578 (Maggio 7*). — c. 72 t.^o — Sommario (in italiano) del trattato concluso dal duca di Savoia (Emanuele Filiberto) con alcuni cantoni cattolici della Svizzera. In esso si pattuisce alleanza fra le parti con tutti i loro possedimenti a vicendevole difesa; il soccorso sarà dato entro un mese alla parte che lo chiedesse. Venendo assalito da altri, il duca potrà levare da 6 a 12,000 svizzeri (di tutti i cantoni) trattando coi colonnelli (pure svizzeri) scelti da lui; e si fissano le norme per le paghe. Il duca non potrà in tempo di guerra separare i soldati senza consenso dei rispettivi colonnelli e capitani, nè usarli

(*) Fu solennemente giurata in Torino il 28 settembre.